DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati in Calabria

[notificata con il numero C(2005) 1814]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 20 gennaio 2000, protocollata il 25 gennaio 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione un disegno di legge che prevede l'istituzione di norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, in ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Con lettera del 14 marzo 2000, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane un complemento di informazioni sugli aiuti previsti dal disegno di legge dianzi citato.

(3) Con lettera del 15 marzo 2000, protocollata il 28 marzo 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione un estratto della *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, da cui si desume che il succitato disegno di legge era stato pubblicato come legge n. 39 del 25 febbraio 2000 (di seguito «legge n. 39»), nonché una nota nella quale le autorità italiane spiegano che la concessione degli aiuti previsti era subordinata all'approvazione della Commissione.

(4) Con successiva lettera del 5 giugno 2000, protocollata il giorno 9 dello stesso mese, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione il complemento di informazioni chiesto alle autorità italiane nella nota del 14 marzo 2000.

(5) Dopo aver esaminato i nuovi elementi, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni con lettera del 28 giugno 2000.

(6) Con lettera del 17 luglio 2000, protocollata il 25 luglio 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha inviato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla sopra citata lettera del 28 giugno 2000.

(7) Con lettera del 6 ottobre 2000, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione agli aiuti di cui alla legge n. 39 (la decisione stessa era stata adottata dalla Commissione in occasione della riunione del 20 settembre 2000).

(8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti di cui trattasi.

(9) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di eventuali interessati.

II. DESCRIZIONE

(10) L'articolo 4 della legge n. 39 prevede la concessione di contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate e ai quantitativi di bergamotto effettivamente conferiti, da erogarsi alle imprese agricole, agli agricoltori singoli o associati e ad altri soggetti che coltivano il bergamotto. Le modalità e le procedure di concessione degli aiuti saranno fissate con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Regione Calabria, il Consorzio del bergamotto, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale agrumicolo di Acireale. La dotazione finanziaria prevista per il finanziamento di questi aiuti è di 2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR).

[1] GU C 380 del 30.12.2000, pag. 2.

(11) L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge n. 39 prevede la concessione di contributi finanziari per la realizzazione di interventi relativi:

a) all'espansione della coltura del bergamotto in sostituzione di altre specie di agrumi;

b) ad operazioni di diradamento e di reinnesto con o senza diradamento;

c) allo sviluppo di vivai e della meccanizzazione delle aziende;

d) alla costruzione di fabbricati rurali;

e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola o media entità per ridurre i costi di produzione e favorire la ripresa della coltura;

f) alla realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione;

g) alla realizzazione di studi e ricerche e all'attività di assistenza tecnica;

h) alla realizzazione di attività promozionale nel settore commerciale.

(12) I piani relativi a tali interventi possono essere presentati dal Consorzio del bergamotto, dai comuni siti nelle zone citate nel catasto delle superfici coltivate a bergamotto nonché dagli agricoltori individuali o associati che si trovano nelle stesse zone.

(13) Gli aiuti, che assumono la forma di contributi in conto capitale, possono essere concessi nella misura massima del 75 % delle spese ammissibili, con un limite di spesa complessivo di 6 miliardi di ITL (3 098 742 EUR) per il 2000 e di 3 miliardi di ITL (1 549 371 EUR) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

(14) L'articolo 6, paragrafo 3, della legge n. 39 prevede altresì aiuti per la realizzazione di progetti di elettrificazione delle zone interessate alla coltura e progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali presentati dai comuni nel cui territorio sono comprese strade di accesso alle aziende agricole a prevalente indirizzo bergamotticolo, onde facilitare l'accesso a queste ultime e favorire la meccanizzazione delle colture.

(15) La dotazione finanziaria prevista per il finanziamento di questi aiuti è di 4 miliardi di ITL (2 065 828 EUR) per il 2000 e di 2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(16) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in quanto nutriva dubbi circa la compatibilità delle misure previste con il mercato comune. I dubbi vertono sui punti di seguito esposti.

(17) In termini generali, le autorità italiane, anziché fornire risposte alle domande precise che erano state loro rivolte, si sono limitate ad affermare che gli unici interventi che avrebbero potuto beneficiare di aiuti sarebbero stati quelli previsti dal piano operativo regionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ([2]), nella versione approvata dagli organismi comunitari. Tuttavia, al momento in cui esse avevano fornito tali indicazioni, l'esame del piano di cui trattasi era ancora in corso ed era impossibile prevedere quale sarebbe stato il contenuto del piano operativo regionale approvato in via definitiva.

(18) Per quanto attiene all'articolo 4 della legge in questione:

a) l'aiuto concesso in base ai quantitativi di bergamotto conferiti costituisce manifestamente un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune, come peraltro indica il punto 3.5 degli «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» ([3]); tuttavia le autorità italiane non si erano mai esplicitamente impegnate a revocarlo, malgrado la richiesta formulata in tal senso dalla Commissione nella sua lettera del 14 marzo 2000;

b) l'aiuto concesso in base alle superfici coltivate è stato presentato sotto il profilo agroambientale; al riguardo, tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna indicazione che dimostri l'effettiva osservanza delle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ([4]), degli articoli da 12 a 20 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ([5]), e del punto 5.3 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

([2]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3)

([3]) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

([4]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

([5]) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001 (GU L 239 del 7.9.2001, pag. 10).

(19) In merito all'articolo 6, paragrafi 1 e 2:

a) in assenza di precisazioni circa la natura delle spese che possono beneficiare dei contributi pubblici, non è escluso che taluni contributi costituiscano aiuti al funzionamento;

b) la percentuale del 75 % prevista dalla legge è eccessivamente elevata per le misure di aiuto relative alla produzione del bergamotto; inoltre, non è stata dimostrata l'osservanza del punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per quanto attiene alla redditività delle imprese agricole e all'esistenza di sbocchi;

c) le infrastrutture menzionate non sono definite con sufficiente precisione: alcune di esse potrebbero riguardare aziende individuali ed essere soggette alle disposizioni del punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo che prevedono percentuali di aiuto inferiori al 75 %;

d) per quanto attiene alla trasformazione del bergamotto e alla commercializzazione dell'olio essenziale (prodotto non compreso nell'allegato I del trattato), non è stata dimostrata l'osservanza delle percentuali di aiuto e di altre disposizioni stabilite dagli «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale» ([6]) e dalla «disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» ([7]);

e) per quanto attiene alla ricerca e all'assistenza tecnica, non è dimostrato che sono stati osservati i punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo né gli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo» ([8]), modificati dalla comunicazione della Commissione del 1998 ([9])(la percentuale del 75 % potrebbe rivelarsi eccessivamente elevata ove non fossero rispettate alcune condizioni indicate in questi ultimi due testi);

f) per quanto attiene alla promozione dell'olio di bergamotto (prodotto non compreso nell'allegato I del trattato), non è stata dimostrata l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dai citati «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale».

(20) Infine, per quanto attiene all'articolo 6, paragrafo 3, le autorità italiane non avevano fornito alcuna precisazione in ordine alla percentuale di aiuto prevista né alle modalità di accesso agli aiuti, nonostante le richieste di chiarimenti ad esse rivolte in proposito dalla Commissione nella sua lettera del 14 marzo 2000.

([6]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

([7]) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

([8]) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

([9]) GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(21) Con lettera del 26 ottobre 2000, protocollata il 27 ottobre 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime, in risposta alla lettera del 6 ottobre 2000 che annunciava l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, hanno osservato di aver sospeso i dispositivi di concessione delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 39.

(22) Con lettera del 29 novembre 2000, protocollata il 30 novembre 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione una lettera delle autorità italiane contenente la risposta di queste ultime alle osservazioni mosse dalla Commissione in occasione dell'apertura del procedimento.

(23) Con lettera del 14 febbraio 2001, protocollata il 19 febbraio 2001, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una nota delle autorità italiane in cui queste ultime hanno completato la risposta di cui al considerando 22.

(24) Con lettera del 21 settembre 2001, protocollata il 24 settembre 2001, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione un nuovo complemento di risposta da parte delle autorità italiane.

(25) Con lettera del 23 aprile 2002, protocollata il 25 aprile 2002, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione il testo di un progetto di decreto che definisce le modalità di applicazione della legge n. 39 e tiene conto degli elementi di risposta forniti nelle lettere delle autorità italiane citate nei considerando 22, 23 e 24.

(26) Con lettera del 5 novembre 2003, protocollata il 7 novembre 2003, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermavano espressamente che, considerato il notevole lasso di tempo intercorso dall'invio della loro ultima comunicazione in merito alle misure di aiuto in oggetto, esse avevano motivo di ritenere che ci si potesse trovare in presenza di una forma di silenzio-assenso, che autorizzasse l'attuazione della normativa così come modificata a seguito dei rilievi della Commissione.

(27) Con lettera del 26 novembre 2003, i servizi della Commissione hanno indicato alle autorità italiane che tale metodo poteva essere adottato solo per le pratiche di aiuto notificate e non per quelle oggetto del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, ma che, se lo desideravano, esse potevano chiedere alla Commissione di adottare una decisione entro due mesi a

norma delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato ([10]). I servizi della Commissione avevano altresì precisato che, dopo aver ricevuto tale domanda, la Commissione avrebbe deliberato entro i termini stabiliti, come prevedono le sopra citate disposizioni.

(28) Con lettera del 6 maggio 2005, protocollata l'11 maggio 2005, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime hanno invocato le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 per chiedere alla Commissione di adottare una decisione definitiva entro due mesi. La Commissione deve quindi deliberare sulla base delle informazioni di cui dispone, come prevedono le stesse disposizioni.

Contenuto del progetto di decreto

(29) L'articolo 2 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole in base alle seguenti percentuali e condizioni:

Spese	Zone svantaggiate ([a])	Altre zone ([b])	Requisiti
— Costruzione, acquisizione* o modernizzazione di beni immobili	50 %	40 %	* Calcolo sulla base del valore del bene immobile ad esclusione delle spese di avviamento
— Macchinari ed attrezzature, compresi i programmi informatici	50 %	40 %	Per il materiale di occasione cfr. ([c])
— Spese generali (onorari di architetti, di ingegneri e di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e di licenze)	50 %	40 %	12 % del costo complessivo del progetto
— Investimenti nel settore della tutela dei paesaggi tradizionali ([d])	Fino al 75 %	Fino al 60 %	Senza aumento della capacità di produzione
	50 % + 100 % delle spese supplementari	40 % + 100 % delle spese supplementari	Con aumento della capacità di produzione ([e])

([a]) Fino al 55 % per i giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che realizzano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento.

([b]) Fino al 45 % per i giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che realizzano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento.

([c]) Le condizioni seguenti devono essere rispettate: è necessaria una dichiarazione da parte del venditore che attesti l'origine del materiale e la non percezione di aiuti ad esso relativi; occorre dimostrare che l'acquisto procuri un vantaggio particolare per la realizzazione del progetto ovvero sia giustificato da circostanze eccezionali; vi deve essere riduzione dei costi e mantenimento di un buon rapporto costi-benefici; il materiale deve presentare le caratteristiche tecniche o tecnologiche conformi alle esigenze del progetto.

([d]) Sono ammissibili anche le piccole infrastrutture destinate a tutelare le aziende dall'erosione, nonché le opere necessarie alla gestione delle acque e per le quali occorrono lavori di ingegneria.

([e]) Le percentuali del 40 % e del 50 % possono essere aumentate del 5 % per i giovani agricoltori. Le spese supplementari sono quelle dovute all'utilizzo di materiali tradizionali.

([10]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(30) Possono beneficiare di aiuti soltanto le aziende agricole individuali od associate:

— la cui redditività è dimostrata in quanto l'introito netto per unità di lavoro è pari almeno al 60 % del reddito di riferimento determinato dall'ISTAT, conformemente alle disposizioni del programma operativo regionale della Calabria,

— che soddisfano ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

— i cui conduttori possiedono le conoscenze e le competenze professionali necessarie,

— che si impegnano ad utilizzare gli investimenti ai fini previsti dal progetto di decreto durante dieci anni per i beni immobili e cinque anni per i beni mobili.

(31) Sono esclusi dal beneficio degli aiuti gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

(32) L'articolo 3 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione. Le percentuali di aiuto e le condizioni di concessione sono le seguenti:

Spese ammissibili	Intensità massima dell'aiuto
— Costruzione, acquisizione [a] o modernizzazione di beni immobili	50 %
— Macchinari ed attrezzature, compresi i programmi informatici [b]	50 %
— Spese generali (onorari di architetti, di ingegneri e di consulenti; studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e di licenze)	50 %

[a] Calcolo sulla base del valore del bene immobile, ad esclusione delle spese di avviamento.

[b] In caso di leasing con opzione di acquisto della proprietà, l'acquisto deve avvenire entro il termine di quattro anni e comunque prima dello scadere del termine di realizzazione degli investimenti.

(33) Possono beneficiare di aiuti soltanto le aziende di trasformazione e di commercializzazione:

— la cui redditività è dimostrata in quanto il rendimento del capitale investito (rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito) equivale a quella dei singoli settori di attività (per le nuove imprese, la redditività va dimostrata al momento in cui le attività avranno raggiunto un regime normale, conformemente alle indicazioni del programma operativo regionale, POR, della Calabria),

— che soddisfano ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

— che garantiscono effetti economici ai produttori di base tramite contratti di fornitura della durata di almeno tre anni a decorrere dalla data di completamento degli investimenti,

— che si impegnano a garantire l'assegnazione degli investimenti ai fini previsti durante dieci anni per gli investimenti in beni immobili e durante cinque anni per gli altri investimenti.

(34) Se i beneficiari sono essi stessi produttori, almeno il 60 % della materia prima dovrà provenire dall'esterno dell'azienda.

(35) Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto gli investimenti:

— finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,

— che riguardano il commercio al minuto.

(36) L'articolo 4 del progetto di decreto prevede alcune disposizioni relative all'introduzione e al mantenimento di metodi di coltura biologica, nel rispetto delle condizioni definite nel programma operativo regionale della Calabria approvato dalla Commissione [11]. Esso prevede che l'erogazione degli aiuti sia subordinata alle seguenti condizioni:

— conclusione, con la Regione, di un contratto che preveda l'applicazione di metodi di coltura biologica sull'intera superficie coltivata annualmente, nonché la tenuta dei registri dell'azienda previsti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2092/91 [12] e (CE) n. 1804/1999 [13],

— obbligo, per il beneficiario, di seguire le buone pratiche agricole sulle superfici e per le colture non incluse nel succitato contratto.

[11] Decisione C(2000) 1600 del 15 giugno 2001.

[12] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

[13] GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

(37) La dotazione finanziaria prevista nell'ambito di tale misura proviene dalle risorse disponibili del programma operativo regionale della Calabria.

(38) L'articolo 5 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti ai nuovi consorzi ed alle associazioni che rappresentano i produttori di bergamotti desiderosi di esercitare un'attività nel settore delle produzioni di qualità contemplate dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 ([14]) e (CEE) n. 2092/91, nel rispetto delle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Questi stessi consorzi ed associazioni possono altresì beneficiare di aiuti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità e alla certificazione dei prodotti DOP e biologici.

(39) Le modalità di concessione degli aiuti a favore dell'avviamento e dell'ampliamento di attività di cui al considerando 38 sono le seguenti:

Avviamento o ampliamento dell'attività ([a]) Spese ammissibili	Intensità massima dell'aiuto
— Affitto dei locali ([b]) — Acquisto di attrezzature da ufficio (compreso il materiale informatico) — Costi del personale — Costi di esercizio — Spese amministrative	L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100 % delle spese sostenute ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio.

([a]) Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. In caso di ampliamento significativo dell'attività, sono ammissibili solo spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dal beneficiario. L'adesione di nuovi membri non è considerata un ampliamento significativo dell'attività a meno che non dia luogo ad un'espansione quantitativa dell'attività pari almeno al 30 %.

([b]) In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione a prezzi di mercato.

(40) Le modalità di concessione degli aiuti all'introduzione di sistemi di qualità ed alla certificazione dei prodotti DOP e biologici, di cui al considerando 38, sono le seguenti:

Spese ammissibili	Intensità massima dell'aiuto
Norme ISO e HACCP: Spese connesse all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e di sistemi di audit ambientale; formazione impartita alle persone che dovranno applicare tali norme.	100 % delle spese attestate [l'importo complessivo dell'aiuto non può superare 100 000 EUR per beneficiario e per periodo di tre anni ([a])]
Messa a punto di sistemi di controllo e certificazione di sistemi di qualità [regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2092/91]	100 % delle spese attestate il primo anno, quindi riduzione annua del 16,7 % circa fino ad estinzione (dopo sei anni)
Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione, per la certificazione iniziale dell'assicurazione della qualità e di sistemi analoghi	100 % delle spese attestate il primo anno, quindi riduzione annua del 16,7 % circa fino ad estinzione (dopo sei anni)
Controllo e certificazione dei metodi di coltura biologica	100 % delle spese attestate

([a]) Il beneficiario è il destinatario del servizio. In caso di fornitura di servizi da parte delle associazioni, tali servizi debbono essere accessibili a tutti gli interessati.

(41) L'articolo 6 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali (onde facilitare l'accesso dei macchinari alle aziende) nonché di progetti di elettrificazione delle zone di coltura del bergamotto.

(42) Le modalità di concessione degli aiuti di cui al considerando 41 sono le seguenti:

Tipo di investimento e beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
Investimenti per la realizzazione di infrastrutture realizzate dagli organismi pubblici: rete stradale rurale ed elettrificazione	100 %
Investimenti per la realizzazione di strade rurali ([a]), con la partecipazione di privati	75 %

([a]) Intervento di interesse generale (infrastrutture accessibili al pubblico).

(43) L'articolo 7 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti alla ricerca a favore dei nuovi consorzi e/o degli enti che rappresentano i produttori agricoli.

([14]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(44) Le modalità di concessione degli aiuti di cui al considerando 43 sono le seguenti:

Per il frutto di bergamotto

Ricerca e sviluppo	Intensità massima dell'aiuto
— Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca) — Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) — Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di know-how, di brevetti, di diritti di licenza, ecc. — Spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca — Altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca	100 % delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni della comunicazione della Commissione 98/C 48/2 [a]

[a] Il progetto deve essere di interesse generale per il settore e non deve provocare distorsioni di concorrenza; l'informazione è resa nota in pubblicazioni adeguate con diffusione almeno regionale; ogni operatore deve essere informato in tempo reale circa i risultati della ricerca; i risultati della ricerca devono essere messi a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate, senza discriminazioni in termini di costo e di tempo; gli aiuti sono conformi alle condizioni pertinenti dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Per l'essenza di bergamotto

Ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.10.1996)	Intensità massima dell'aiuto e spese ammissibili [a]
— Ricerca industriale e studi di fattibilità tecnica precedenti la ricerca industriale	Fino al 50 % delle spese ammissibili
— Attività precompetitive	Fino al 25 % delle spese ammissibili

[a] Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente alla attività di ricerca); costi di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (salvo che si tratti di cessione a condizioni commerciali); costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di know-how, di brevetti, di diritti di licenza, ecc.; spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca; altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

(45) L'articolo 8 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di azioni di promozione [15] a favore del bergamotto e dei suoi derivati. I beneficiari sono le associazioni di produttori riconosciute oppure i consorzi e/o gli organismi che rappresentano i produttori, operanti nel settore delle produzioni DOP. Le modalità di concessione degli aiuti sono le seguenti:

Campagne pubblicitarie

Le associazioni e gli organismi che rappresentano i produttori debbono garantire l'accesso di tutti i produttori alle azioni pubblicitarie, senza alcuna discriminazione.

— Per pubblicità si intende qualsiasi operazione intesa a stimolare gli operatori economici ovvero i consumatori ad acquistare un determinato prodotto, qualsiasi materiale distribuito direttamente ai consumatori agli stessi scopi nonché le azioni pubblicitarie indette dai consumatori presso i punti vendita. Non sono considerate pubblicitarie le azioni di promozione, ai sensi del punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non contenuti in detto allegato [a].

— Le azioni pubblicitarie realizzate su un tema comune, dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR e che vertono su nuovi sistemi di controllo della qualità o nuovi marchi, ovvero si riferiscono all'origine nazionale o regionale dei prodotti, dovranno essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea.

— Debbono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [16].

— Debbono essere rispettate le disposizioni della normativa comunitaria applicabili ai prodotti considerati, secondo quanto stabilito al punto 25 dei sopra citati orientamenti.

— Per quanto concerne i prodotti contrassegnati da marchi di qualità, è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico del marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri; carattere secondario dell'origine nel messaggio pubblicitario (questo principio vale anche per i prodotti privi di marchio).

[a] Non sono quindi contemplate le operazioni quali la diffusione delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere e mostre né la partecipazione a manifestazioni analoghe od altre iniziative di relazioni pubbliche, compresi i sondaggi di opinione e gli studi di mercato.

[15] Infatti, come dimostrano le tabelle allegate dell'articolo 8, si tratta al tempo stesso di misure di promozione e di misure a carattere pubblicitario.

[16] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

Tipo di aiuto	Intensità massima dell'aiuto
Pubblicità a favore di prodotti di alta qualità, nel rispetto del disposto dell'articolo 28 del trattato. Pubblicità a favore dei prodotti a denominazione d'origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Pubblicità a favore dei prodotti biologici ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.	Fino al 50 % delle spese ammissibili con possibilità di maggiorazione fino al 75 % per le PMI ([a]) delle zone dell'obiettivo 1.

([a]) PMI rispondenti alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ([17]).

In ogni caso:

— gli aiuti a singole imprese saranno esclusi,

— le aziende che realizzeranno le campagne pubblicitarie saranno selezionate in base ad una procedura conforme alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE ovvero, se tale direttiva non è applicabile, in base ad altre procedure trasparenti e non discriminatorie,

— ad ogni modo, le campagne saranno conformi ad almeno uno dei criteri positivi previsti, poiché verteranno su prodotti biologici o di alta qualità oppure a denominazione d'origine protetta.

Promozione e diffusione di informazioni generali

Tipo di aiuto	Intensità massima dell'aiuto
— Organizzazione di concorsi, mostre e fiere — Studi di mercato — Diffusione di informazioni	Fino a 100 000 EUR per beneficiario ([a]) e per periodo di tre anni oppure, nel caso delle PMI ([b]), 50 % delle spese ammissibili, con applicazione dell'importo più elevato

([a]) Il beneficiario è il destinatario del servizio. I servizi forniti da organismi che rappresentano i produttori debbono essere accessibili a tutti gli agricoltori.

([b]) PMI rispondenti alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(46) L'articolo 9 del progetto di decreto prevede che gli aiuti, la cui durata è indeterminata, siano cumulabili nel rispetto delle intensità massime riportate nelle precedenti tabelle.

([17]) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22)

(47) L'articolo 11 del progetto di decreto stabilisce le dotazioni disponibili per il finanziamento degli aiuti descritti in precedenza. Tali dotazioni sono le seguenti:

— 2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR) per le misure previste dall'articolo 4 (in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 39),

— 6 miliardi di ITL (3 098 742 EUR) per le misure previste dagli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 (in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della legge n. 39),

— 4 miliardi di ITL (2 065 828 EUR) per le misure previste dall'articolo 6 (in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della legge n. 39).

V. **VALUTAZIONE**

(48) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(49) Le misure previste prima dalla legge n. 39, quindi dal progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane con lettera del 23 aprile 2002, rispondono in quasi tutti i casi a tale definizione (per le eccezioni, cfr. il seguito dell'analisi), poiché sono finanziate attraverso risorse pubbliche, favoriscono alcune produzioni (la produzione di bergamotti e dei loro derivati) e possono incidere sugli scambi in considerazione della posizione che l'Italia occupa nel segmento in questione (l'Italia è il maggiore produttore di bergamotti e di essenza di bergamotti dell'Unione ed una parte della produzione è esportata verso altri Stati membri).

(50) Determinate misure possono tuttavia essere considerate compatibili con il mercato comune, in via derogativa, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(51) Nel caso in esame, tenuto conto delle misure sopra descritte, l'unica deroga che possa essere applicata è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(52) Tenuto conto del tipo di progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane, l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato va esaminata alla luce delle seguenti norme:

— per gli aiuti previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 (relativamente alla promozione in senso lato) del progetto di decreto: gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo ([18]) [nella fattispecie, la valutazione non può essere effettuata in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ([19]), dal momento che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del medesimo, in caso di non conformità con le disposizioni ivi contenute, la Commissione deve esaminare le notifiche pendenti al momento della sua entrata in vigore alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e che, nel caso in specie, il progetto di decreto non consente di escludere che imprese diverse dalle PMI possano ugualmente beneficiare di aiuti],

— per gli aiuti previsti dall'articolo 3 del progetto di decreto: gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([20]) e il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ([21]), che, in forza dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 1 ([22]), si applica alle notifiche pendenti di aiuti non destinati alla ricerca e allo sviluppo,

— per gli aiuti di cui all'articolo 7 del progetto di decreto: la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ([23]) e la comunicazione della Commissione del 1998, relativa alla modifica della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ([24]);

— per gli aiuti alla promozione e alla pubblicità di cui all'articolo 8 del progetto di decreto:

— * gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato ([25]), nel caso in cui le misure pubblicitarie riguardino il frutto di bergamotto, e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nel caso in cui le misure pubblicitarie riguardino l'essenza di bergamotto,

— * gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, per le azioni di promozione/assistenza tecnica a favore dei produttori di bergamotti, e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nonché il regolamento (CE) n. 70/2001, per le azioni di promozione/assistenza tecnica a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto.

Aiuti previsti dall'articolo 2 del progetto di decreto

(53) Gli aiuti previsti da tale articolo sono aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e, in quanto tali, sono disciplinati dal punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il quale prevede:

— un'intensità massima dell'aiuto pari al 40 % delle spese ammissibili per gli investimenti nelle zone non svantaggiate e al 50 % per gli investimenti nelle zone svantaggiate, elevabile rispettivamente al 45 % e al 55 % per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento (laddove le intensità di aiuto rappresentano l'equivalente di sovvenzione lordo);

— un elenco delle spese ammissibili in cui figurano l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, l'acquisizione di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (l'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile allorché siano soddisfatte le quattro condizioni seguenti: una dichiarazione del venditore deve attestare l'esatta origine del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto o essere reso necessario da circostanze eccezionali quali la mancanza di materiale nuovo disponibile in tempo utile; riduzione del costo, e quindi dell'importo del contributo, rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi-benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto) e le spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, ecc.) fino a concorrenza del 12 % delle due voci di spesa precedentemente citate,

([18]) Cfr. nota 3.

([19]) GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

([20]) Cfr. nota 6.

([21]) Cfr. nota 17.

([22]) Inserito dall'articolo 1, punto 9, del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

([23]) Cfr. nota 8. La disciplina comunitaria resta applicabile nel caso in specie, poiché il regolamento (CE) n. 364/2004 prevede esplicitamente, inserendo un nuovo articolo 9 *bis* nel regolamento (CE) n. 70/2001, che le notifiche relative agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo pendenti il 19 marzo 2004 (caso in specie) continuano ad essere valutate tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

([24]) Cfr. note 9 e 23.

([25]) GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

— le aziende beneficiarie devono essere di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive e devono rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(54) Tali disposizioni sono integrate da un'altra, di più ampia portata, secondo la quale in tutti i regimi di aiuto deve essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente, in quanto un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenterebbe quella componente di incentivo che deve caratterizzare le misure di aiuto di natura non compensativa per poter essere considerate compatibili con il mercato comune ([26]).

(55) In base alle disposizioni richiamate nei considerando da 29 a 31, la Commissione constata che sono rispettate tutte le condizioni di cui ai considerando 53 e 54, a condizione che le intensità di aiuto indicate nel progetto rappresentino l'equivalente di sovvenzione lordo e che gli aiuti comportino sempre un elemento di stimolo e non siano retroattivi, ovverosia concessi per lavori intrapresi prima dell'introduzione di una domanda in debita forma.

(56) In tale contesto, la Commissione, chiamata a pronunciarsi sulla base delle informazioni di cui dispone, constata che gli aiuti previsti sono compatibili con il mercato comune, se essi sono riservati a beneficiari che danno l'avvio ai lavori soltanto successivamente all'introduzione della domanda di aiuto presso la competente autorità e se le intensità di aiuto previste nel progetto di decreto rappresentano l'equivalente di sovvenzione lordo.

Aiuti previsti dall'articolo 3 del progetto di decreto

(57) In occasione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito agli aiuti previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge n. 39 per la trasformazione dei bergamotti e la commercializzazione dell'olio essenziale così ottenuto, è stato sottolineato il fatto che non risultava dimostrata l'osservanza dell'intensità massima dell'aiuto e di altre disposizioni definite dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

(58) L'articolo 3 del progetto di decreto apporta indubbiamente alcune precisazioni circa il tasso di finanziamento delle misure previste.

(59) Pertanto, l'intensità d'aiuto indicata (50 %) è ammissibile, poiché corrisponde, qualunque sia l'equivalente di sovvenzione considerato, a quello approvato dalla Commissione per la Calabria nell'ambito dell'esame della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia ([27]) e la natura delle spese ammissibili descritte indica che si tratta di un aiuto all'investimento iniziale, ai sensi del punto 4.4 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(60) Considerazioni analoghe valgono anche se si considerano gli aiuti alla luce del regolamento (CE) n. 70/2001. Tuttavia, e indipendentemente dal testo comunitario d'applicazione, la Commissione non è in grado di determinare se la domanda di aiuto precederà l'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento.

(61) In tale contesto, la Commissione può sciogliere le riserve già espresse sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti alla trasformazione ed alla commercializzazione presi in esame, soltanto se gli aiuti sono concessi unicamente a coloro i quali avranno presentato domanda di aiuto prima di iniziare ad effettuare gli investimenti.

Aiuti previsti dall'articolo 4 del progetto di decreto

(62) La Commissione constata, alla luce delle indicazioni riportate nel considerando 36, che gli interventi finanziari pubblici previsti costituiscono la partecipazione finanziaria dello Stato membro al cofinanziamento di misure di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ([28]) e pertanto non rappresentano, in virtù del medesimo articolo, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Aiuti previsti dall'articolo 5 del progetto di decreto

(63) Per quanto concerne gli aiuti all'avviamento concessi secondo le modalità illustrate nel considerando 39, la Commissione constata che il testo del progetto di decreto comporta un esplicito impegno quanto al rispetto delle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (cfr. considerando 38). Tuttavia occorre chiarire, da un lato, che gli aiuti dovranno rispettare, in particolare, il punto 10.3 degli orientamenti, che definiscono le norme che devono essere applicate dalle associazioni di produttori per l'ammissibilità agli aiuti e, dall'altro, che le intensità previste nella tabella B.I. del progetto, che menziona una diminuzione dell'aiuto pari al 20 % all'anno, dovranno essere calcolate conformemente al punto 10.5 degli orientamenti, con una diminuzione annua di 20 punti percentuale e non riducendo del 20 % la percentuale applicabile l'anno precedente.

(64) Per quanto riguarda gli aiuti all'introduzione di sistemi di qualità ed alla certificazione dei prodotti DOP e biologici concessi secondo le modalità illustrate nel considerando 40, la Commissione constata che le pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (nel caso in specie, quelle del punto 13) sono completamente rispettate. Gli aiuti relativi al controllo ed alla certificazione dei metodi di coltura biologica sono conformi alle disposizioni del punto 13.4, terzo comma, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e possono, quindi, beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di

([26]) Cfr. punto 3.6 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

([27]) GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.

([28]) Cfr. nota 4.

talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, così come gli aiuti all'istituzione di sistemi di controllo e alla certificazione di sistemi di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, che sono decrescenti durante un periodo adeguato fino a scomparire completamente, come prevede il punto 13.4.

(65) Analogamente, gli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP sono conformi alla maggior parte dei requisiti di cui al punto 13.2 degli orientamenti. Tuttavia, il massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, previsto dal terzo comma di detto punto, rappresenta la somma degli aiuti erogabili per diverse voci di spesa, tra le quali figurano i costi legati all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e di sistemi di audit ambientale nonché la copertura dei contributi chiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione. Ora, dalla tabella B.II, acclusa all'articolo 5 del progetto di decreto, si desume che il sopra citato massimale si applica soltanto alle spese connesse all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e dei sistemi di audit in materia ambientale, mentre la copertura dei diversi contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione non è soggetta ad alcun limite; in questo modo sommando gli aiuti relativi alle due voci di spesa è possibile un superamento del massimale di 100 000 EUR. È opportuno, quindi, subordinare l'approvazione dell'aiuto alla condizione che la totalità degli aiuti in questione rispetti effettivamente tale massimale.

(66) Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione deve concludere che gli aiuti relativi al controllo e alla certificazione dei metodi di coltivazione biologica, nonché gli aiuti all'istituzione di sistemi di controllo e alla certificazione di sistemi di qualità in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché sia rispettato il massimale di cui al punto 13.2, terzo comma, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Aiuti previsti dall'articolo 6 del progetto di decreto

(67) Dai dati della tabella acclusa all'articolo 6 si desume che gli interventi finanziari pubblici verteranno unicamente su infrastrutture di interesse generale.

(68) Si può quindi ritenere che i suddetti interventi non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Aiuti previsti dall'articolo 7 del progetto di decreto

(69) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca relativi al frutto di bergamotto, la Commissione constata, alla luce della tabella allegata all'articolo 7, che le condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione del 1998, relativa alla modifica della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, sono soddisfatte. Pertanto detti aiuti possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse.

(70) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca relativi all'essenza di bergamotto, la Commissione constata, basandosi sulla tabella acclusa all'articolo 7, che le spese ammissibili e l'intensità dell'aiuto corrispondono a quelle stabilite dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive non sono definite, ma la tabella comporta un riferimento alla disciplina comunitaria. Per maggiore chiarezza occorre stabilire che gli aiuti alla ricerca previsti per l'essenza di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive corrispondono a quelle che figurano nell'allegato I della sopra citata disciplina.

Aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto

(71) Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie, la Commissione osserva che gli aiuti previsti saranno concessi sia per il frutto di bergamotto sia per i suoi derivati (ossia, l'essenza di bergamotto).

Pubblicità relativa al frutto di bergamotto

(72) Per quanto riguarda la pubblicità relativa al frutto di bergamotto, gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato stabiliscono un certo numero di condizioni, affinché gli aiuti possano beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato: la campagna pubblicitaria prevista non deve rispondere a nessuno dei criteri negativi enunciati (pubblicità che metta eccessivamente in evidenza l'origine dei prodotti, pubblicità a favore di singole imprese, campagna contraria al diritto comunitario derivato) e deve rispondere ad almeno uno dei criteri positivi previsti (nel settore agricolo, pubblicità imperniata su prodotti eccedentari o specie sottoutilizzate, su nuovi prodotti o prodotti sostitutivi non ancora eccedentari, su prodotti di qualità pregiata, compresi quelli fabbricati od ottenuti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, come i prodotti biologici, sullo sviluppo di determinate regioni, sullo sviluppo delle piccole e medie imprese). Inoltre, l'intensità massima dell'aiuto deve essere pari al 50 % dei costi e, in base alla rilevanza di taluni fattori inerenti ai criteri positivi citati, può essere portata al 75 % delle spese, nel caso di pubblicità di prodotti delle PMI in zone che possono beneficiare di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(73) La Commissione constata che gli aiuti saranno concessi nel rispetto di almeno uno dei criteri positivi (pubblicità a favore di prodotti biologici) enunciati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, senza che ricorra alcuno dei fattori inerenti ai criteri negativi enunciati nei medesimi orientamenti (il carattere secondario dell'origine nel messaggio diffuso, l'esclusione di qualsiasi pubblicità a favore di singole imprese, il rispetto delle normative applicabili ai prodotti di cui trattasi nonché della direttiva 2000/13/CE). Anche l'intensità dell'aiuto, pari al 50 %, corrisponde a quella prevista dalla normativa così come il rialzo al 75 % per le piccole o medie imprese, visto che la Calabria è una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(74) In considerazione di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti alla pubblicità previsti per il frutto di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Pubblicità relativa all'essenza di bergamotto

(75) Per quanto riguarda la pubblicità relativa all'essenza di bergamotto, la Commissione aveva sottolineato, in occasione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, che il rispetto delle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non era stato dimostrato [cfr. considerando 19, lettera f)]. Va osservato che l'essenza di bergamotto è un prodotto non compreso nell'allegato I, che contiene tuttavia una parte preponderante di prodotti che figurano nell'allegato I. Pertanto, essa è altresì contemplata dagli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti che figurano nell'allegato I del trattato e di taluni prodotti che non rientrano nell'allegato I, conformemente al punto 9 di tali orientamenti.

(76) Poiché il progetto di decreto presentato dalle autorità italiane prevede, per l'essenza di bergamotto, aiuti identici a quelli previsti per il frutto di bergamotto, la Commissione conclude che gli aiuti alla pubblicità relativamente all'essenza di bergamotto possono altresì beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(77) Per quanto riguarda gli aiuti alla diffusione di informazioni di carattere generale, la Commissione constata che i beneficiari possono essere sia produttori di bergamotti sia produttori di olio essenziale di bergamotto.

Promozione e diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotti

(78) La Commissione osserva che le prestazioni di cui trattasi rientrano nel punto 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo ([29]). Essa constata altresì, in base alla tabella allegata all'articolo 8 del progetto di decreto, che sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di detto punto (intensità od importo dell'aiuto, accessibilità dei servizi).

(79) I suddetti aiuti possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Promozione e diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto

(80) La Commissione osserva che la tabella E allegata all'articolo 8 del progetto di decreto si basa sulle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, anche nei casi in cui gli aiuti riguardano i produttori di olio essenziale di bergamotto. Ora, come segnalato in precedenza, l'olio essenziale di bergamotto non figura nell'allegato I del trattato e gli aiuti ad esso relativi, indipendentemente dalla loro forma, non possono rientrare nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, ma sono soggetti alle disposizioni di cui al considerando 52, quarto trattino.

(81) A tal proposito, la Commissione constata che gli aiuti alla promozione a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, allorché il beneficiario è una piccola o media impresa, purché esse soddisfino alle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, in forza del quale:

— per i servizi prestati da consulenti esterni, l'aiuto non deve eccedere il 50 % dei costi relativi ai suddetti servizi; i servizi in questione non debbono costituire un'attività permanente o periodica e non debbono essere in relazione con le normali spese di funzionamento dell'impresa, quali servizi regolari di consulenza fiscale o giuridica, ovvero pubblicità,

([29]) In linea di massima, gli aiuti alla realizzazione di studi di mercato rientrano nel punto 13 degli orientamenti, che si occupa degli aiuti a favore dei prodotti di qualità. Tuttavia, nel caso in specie, si tratta effettivamente di una voce di spesa che si inserisce in un complesso di misure di promozione ed esse possono essere quindi analizzate sulla stessa base delle altre prestazioni previste nella tabella allegata dell'articolo 8 del progetto di decreto, le quali si fondano tutte sul punto 14 degli orientamenti.

— per la partecipazione a fiere e mostre, l'aiuto lordo non deve eccedere il 50 % dei costi supplementari derivanti dal noleggio, dalla sistemazione e dalla gestione dello stand (tale esenzione è valida unicamente per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra).

(82) Indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, la misura non va considerata un aiuto di Stato, qualora siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

VI. **CONCLUSIONI**

(83) Dall'analisi effettuata si desume che:

— gli aiuti previsti dall'articolo 2 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, a condizione che essi siano riservati a beneficiari che danno l'avvio ai lavori soltanto successivamente alla presentazione della domanda di aiuto presso l'autorità competente e soltanto se l'intensità dell'aiuto prevista rappresenti l'equivalente di sovvenzione lordo,

— gli aiuti previsti dall'articolo 3 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché siano concessi unicamente a quanti avranno presentato domanda di aiuto prima di dare il via ai propri investimenti,

— gli aiuti previsti dall'articolo 4 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

— gli aiuti previsti dall'articolo 5 del progetto di decreto per i controlli effettuati nel settore dei prodotti biologici nonché per l'istituzione di sistemi di controllo e la certificazione di sistemi di qualità a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono compatibili con il mercato comune,

— gli aiuti previsti dall'articolo 5 del progetto di decreto per l'avviamento o l'ampliamento delle attività delle associazioni di produttori e gli aiuti previsti dallo stesso articolo a copertura dei contributi chiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale di sistemi di assicurazione della qualità e di sistemi analoghi sono compatibili con il mercato comune purché l'insieme degli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP ed i contributi chiesti da organismi di certificazione siano limitati a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio,

— gli aiuti previsti dall'articolo 6 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

— gli aiuti previsti dall'articolo 7 del progetto di decreto per il frutto di bergamotto sono compatibili con il mercato comune,

— gli aiuti previsti dall'articolo 7 del progetto di decreto per l'essenza di bergamotto sono compatibili con il mercato comune, purché le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive ivi contemplate corrispondano a quelle indicate nell'allegato I della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo,

— gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la pubblicità a favore del frutto di bergamotto e dell'essenza di bergamotto sono compatibili con il mercato comune,

— gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotti sono compatibili con il mercato comune,

— gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa sono compatibili con il mercato comune, purché le condizioni definite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione siano soddisfatte,

— indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

(84) Poiché le autorità italiane hanno annunciato di aver sospeso i dispositivi di concessione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 39 (cfr. considerando 21), non occorre prevedere il recupero di aiuti indebitamente percepiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 4 del progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane il 23 aprile 2002 (di seguito «progetto di decreto»), non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 2 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché essi siano riservati a beneficiari che inizino i lavori soltanto successivamente all'introduzione della domanda di aiuto presso l'autorità competente e sempre che l'intensità d'aiuto prevista nel progetto di decreto rappresenti l'equivalente di sovvenzione lordo.

Articolo 3

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 3 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché essi siano concessi unicamente a coloro i quali avranno presentato domanda di aiuto prima di iniziare gli investimenti.

Articolo 4

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 5 del progetto di decreto, sono compatibili con il mercato comune, purché la totalità degli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP ed i contributi chiesti dagli organismi di certificazione siano limitati a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.

Articolo 5

Gli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 6 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 6

1. Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 7 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano il frutto di bergamotto.

2. Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 7 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano l'essenza di bergamotto, purché le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive corrispondano a quelle indicate nell'allegato I della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Articolo 7

1. Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di pubblicità.

2. Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotto.

3. Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa, purché le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 siano soddisfatte.

4. Indipendentemente dall'importanza del beneficiario, gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

Articolo 8

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione, circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 9

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione